CAMERA DEI DEPUTATI N. 3097

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIANA

Valutazione ai fini normativi e previdenziali dei servizi non di ruolo prestati dal personale della scuola presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero

Presentata il 9 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme vigenti in materia di valutazione dei servizi non di ruolo ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza del personale della scuola, contenute rispettivamente nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non trovano una lettura interpretativa uniforme per quanto riguarda i servizi resi dal personale della scuola presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e, in particolare, sui corsi istituiti in relazione a quanto previsto dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, concernente le iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero in favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti.

Spesso, infatti, questi servizi sono stati resi, in virtù di accordi diplomatici tra il Governo italiano e gli Stati che ospitavano i nostri connazionali, alle dipendenze totali o parziali di questi ultimi, pur con autorizzazione delle nostre autorità consolari e con il riconoscimento della qualifica per il servizio prestato. Questo fatto, dovuto a scelte di carattere politico e ad esigenze diplomatiche, rischia ora di ledere seriamente i diritti del personale che ha fornito un'attività richiesta specificamente dalle autorità italiane (ancorché gli

oneri finanziari fossero a carico delle autorità governative dei Paesi ospitanti), con insegnamento svolto sulla base dei programmi vigenti nel territorio metropolitano e con regolare controllo didattico da parte delle autorità scolastiche e diplomatiche dello Stato italiano per conto dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione e svolto in strutture ufficiali dello Stato ospitante.

Il predetto personale, rientrato nel territorio metropolitano ed assunto nei ruoli del personale docente, attendeva all'atto della ricostruzione della carriera la valutazione dei predetti servizi secondo le disposizioni vigenti in materia, in particolare con riferimento alla supervalutazione prevista dall'articolo 21 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, nonché la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza prevista dall'articolo 24, lettera *a)*, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Tuttavia i provveditori agli studi non hanno interpretato in maniera omogenea le disposizioni in questione, rifiutando spesso il riconoscimento richiesto. La materia deve essere chiarita come segue: al tempo dei grandi flussi migratori dei nostri connazionali nei Paesi europei, sviluppatisi nel secondo dopoguerra ed in particolare nel periodo intorno agli anni '60, molti enti assistenziali o associazioni locali, incoraggiati dalle autorità diplomatiche italiane ed in assenza di disposizioni di legge che regolamentassero un intervento diretto in materia da parte delle autorità italiane, hanno spesso organizzato corsi scolastici per i figli degli emigranti in modo del tutto autonomo e con le caratteristiche degli interventi urgenti e privatistici.

Molti provveditori agli studi, nel momento in cui sono stati investiti della richiesta di valutazione, ai fini giuridici ed economici, dei servizi prestati all'estero si sono soffermati sulla natura dei servizi sopra descritti, ritenuti di carattere per lo più assistenziale, senza prendere in considerazione ben altro tipo di intervento che si sviluppava nel medesimo periodo, avente natura specificamente didattica, svolto con tutti i crismi dell'ufficialità e della regolarità: si tratta, cioè, dei servizi resi da insegnanti a seguito di nomine dirette da parte delle autorità diplomatiche italiane, attraverso l'ispettorato scolastico italiano presso l'ambasciata che sovrintendeva alla selezione del personale (come successivamente venne previsto dalla legge n. 153 del 1971), sottoposti regolarmente, secondo le norme allora vigenti in territorio metropolitano, alle relative ispezioni periodiche da parte degli ispettori e dei direttori didattici, che conferivano la prescritta qualifica.

Non vi è quindi dubbio che il servizio in questione costituiva un'attività didattica vera e propria riconosciuta dalle autorità preposte e sancita dall'attribuzione della nota di qualifica, così come previsto in quel periodo per i servizi resi secondo le disposizioni di legge vigenti.

La presente proposta di legge intende interpretare in senso uniforme la normativa vigente in materia di riconoscimento dei servizi ai fini di carriera ed ai fini previdenziali, consentendo un trattamento uniforme al personale che ha prestato un'attività benemerita, che ha costituito il presupposto per la successiva regolamentazione normativa, assicurando un'assistenza scolastica che ha consentito un inserimento qualificato nelle realtà scolastiche locali dei figli degli emigrati italiani, finalizzato ad una effettiva integrazione nella realtà degli Stati ospitanti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I servizi resi presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, ed alla legge 3 marzo 1971, n. 153, che siano stati iscritti alle forme previdenziali previste dallo Stato ospitante, sono valutabili, senza oneri a carico degli interessati, ai fini del trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti pensionistici vigenti nell'ambito dello Stato italiano.

2. I servizi di cui al comma 1 sono altresì utili ai fini della progressione economica e di carriera della qualifica di appartenenza nei ruoli metropolitani, purché resi con nomina del Ministro degli affari esteri, degli organismi consolari o del personale direttivo delle predette istituzioni e prestati con il controllo delle preposte autorità italiane.

3. La valutazione dei fini di cui al comma 2 è consentita anche nel caso in cui i servizi siano stati resi con incarico delle autorità del Paese ospitante e con retribuzione a totale o parziale carico delle medesime, purché finalizzati a quanto previsto al comma 1.